

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO  
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI  
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

**AVVISO PUBBLICO**

**Nomina del revisore, per cessazione di uno dei componenti del collegio dei revisori dei conti, dei Consorzi di Bonifica, ai sensi dell'art. 24 bis della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”.**

**Art. 1  
(Finalità)**

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale di un revisore dei conti, ai sensi degli art.24 bis e dell'art.13 della L.R. 45/2019 per i seguenti consorzi:
  - Consorzio di Bonifica Nord Bacino del Tronto, Tordino e Vomano,
  - Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno, Sagittario,
  - Consorzio di Bonifica Ovest Bacino del Liri e Garigliano,
  - Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro,
  - Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno.
2. La presentazione delle candidature non comporta alcun diritto alla nomina, attribuzione di punteggio o classificazioni di merito.

**Art. 2  
(Compiti e durata)**

1. L'art. 24 bis della L.R. 45/2019, inserito dall'art. 9, comma 4, lett. b) della LR. 9/2020, dispone che il Consiglio regionale, in caso di cessazione di uno dei revisori componenti il Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi di Bonifica attualmente in carica per scadenza del mandato o per altra causa, provvede alla sostituzione secondo le procedure di cui all'articolo 13 della L.R.45/2019. Il revisore così nominato, assume, alla scadenza del mandato degli altri componenti ovvero alla cessazione dal mandato dei medesimi per qualsiasi causa, il ruolo di Revisore unico.
2. La carica conferita a seguito del presente avviso ha durata di 5 anni, che decorrono dalla nomina, e si articolerà nello svolgimento dei compiti di componente del Collegio dei Revisori del Consorzio e, in seguito alla scadenza del mandato degli altri componenti, di revisore unico competente a svolgere i compiti come disciplinati dall'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5 della L.R. 45/2019.

**Art. 3  
(Requisiti)**

1. Il Revisore è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. La nomina è **effettuata tenuto conto anche dei requisiti di professionalità ed esperienza e delle qualità morali del candidato.**

**Art. 4**  
**(Cause ostative alla nomina)**

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, non possono essere nominati:
  - a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
  - b) *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale diversi da quelli indicati alla lettera a);*
  - c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
  - d) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
  - e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
  - f) *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*
2. Ai sensi dell'art. 5-ter della L.R. 4/2009, *“le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).*
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”*, non può ricoprire per un periodo di dieci anni la carica di Revisore legale colui che in qualità di Sindaco e di Presidente di Provincia è stato riconosciuto dalla Corte dei conti, anche in primo grado, responsabile di aver contribuito con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario.
4. Non può essere nominato Revisore legale colui il quale è stato condannato in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
5. Non può ricoprire la carica di Revisore legale colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del c.c.

**Art. 5**  
**(Incompatibilità)**

1. Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 5, della L.R. n. 4/2009 la carica di Revisore legale è

incompatibile con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.

2. L'incarico di Revisore unico dei conti è incompatibile, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 45/2019, con la carica di Consigliere ed Assessore regionale, di Presidente della Provincia, di Consigliere provinciale, di Sindaco, di Consigliere ed Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile, di Presidente della Camera di Commercio, di amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti o vigilati dalla Regione e di società partecipate dalla Regione. Il Revisore unico non può avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi ai Consorzi di bonifica.
3. Il Revisore che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, è tenuto a rimuovere la relativa causa di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'ente o dei competenti uffici del Consiglio regionale.

#### **Art. 6**

##### **(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)**

1. Il candidato che sia dipendente di una pubblica amministrazione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura o comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.
2. Ai sensi dell'art.53 del D.lgs. 165/2001, non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art 6, comma 10 della L. 30.12.2010 n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

#### **Art.7**

##### **(Trattamento economico)**

1. Il compenso del revisore è a carico del Consorzio stesso, il compenso del Revisore unico è fissato dall'art.14 della L.R. n. 45/2019.

#### **Art. 8**

##### **(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)**

1. La candidatura per la nomina a Revisore legale dei Consorzi, **redatta utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente Avviso**, deve essere inviata, entro e non oltre il termine di **30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al **Consiglio regionale dell'Abruzzo - Servizio Affari Istituzionali ed Europei esclusivamente, a pena di irricevibilità, mediante posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo

[protocollo@pec.crabruzzo.it](mailto:protocollo@pec.crabruzzo.it)<sup>1</sup>. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: **“Candidatura per la nomina a Revisore legale dei Consorzi di Bonifica”**.

2. Se il termine coincide con un giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo; a tal fine fa fede la data dell'invio.
3. Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione del domicilio digitale da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi di invio comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. La comunicazione, contenente la domanda e la documentazione allegata, verrà registrata all'interno del sistema di protocollo Consiglio regionale dell'Abruzzo. Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data di trasmissione della domanda. Il candidato è invitato a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata.
5. **La candidatura deve essere redatta in formato PDF aperto utilizzando il modello reperibile, unitamente alle istruzioni per la compilazione ed al presente avviso sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione primo piano, al seguente indirizzo: <https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/avvisi/avviso-nomina-del-revisore-legale-dei-consorzi-di-bonifica>.**  
Non saranno ritenute valide candidature compilate a mano e scansionate.
6. La candidatura deve essere corredata del **curriculum vitae**, debitamente datato e firmato digitalmente, privo dei dati personali non pertinenti, dal quale si evinca il possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in relazione alla figura professionale per la quale si propone la candidatura, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi (giorno, mese, anno), i titoli ritenuti idonei e pertinenti, comprese le pubblicazioni a mezzo stampa, **redatto secondo il formato europeo EUROPASS**, compilabile al seguente indirizzo: <http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>.
7. Nella candidatura e nel curriculum il revisore rilascia le dichiarazioni sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e dell'art. 47 del DPR 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni previste all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.
8. **Ai sensi dell'articolo 38 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le domande ed i relativi allegati saranno ritenuti validi se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** (sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, ovvero se trasmesse dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli indici dei domicilia digitali, ovvero se trasmesse da un indirizzo PEC che viene assunto quale domicilio digitale eletto).
9. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate esclusivamente sul sito istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo.

---

**1 NOTA BENE:**

- le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;
- l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, invio rendicontazione, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;
- nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente;
- la casella [protocollo@pec.crabruzzo.it](mailto:protocollo@pec.crabruzzo.it), collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati

**Art. 9**  
**(Istruttoria delle candidature)**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), della L.241/1990, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale trasmette al Consiglio regionale, ai fini della nomina, le candidature, i curriculum vitae e le eventuali preventive autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza.

**Art. 10**  
**(Informativa sul trattamento dei dati personali)**

1. Il Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge;
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso, ex art. 6, c.1 GDPR, per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati;
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione;
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale;
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art.2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette;
7. I dati non saranno diffusi in altro modo;
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti;
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità;
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR;
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila - PEC: [protocollo@pec.crabruzzo.it](mailto:protocollo@pec.crabruzzo.it). Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani - e-mail: [rpd@crabruzzo.it](mailto:rpd@crabruzzo.it) - PEC: [protocollo@pec.crabruzzo.it](mailto:protocollo@pec.crabruzzo.it)
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.